

STATUTO

ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI APS

L'associazione ha sede legale in Scandicci. L'Associazione potrà istituire, su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica del presente Statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea. L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno da approvare in sede di assemblea.

ART. 2

Scopo, finalità e attività dell'Associazione

L'associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'associazione opera per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) esercitare attività ludico-ricreative e di animazione rivolte a bambini e ragazzi in età evolutiva;
- b) promuovere interventi socio-educativi e psico-pedagogici volti al recupero scolastico, sociale e personale di bambini e ragazzi, in special modo dei soggetti più svantaggiati;
- c) attivare progetti di collaborazione con enti pubblici e privati e scuole volti a programmare attività di tipo creativo e formativo;
- d) organizzare eventi e manifestazioni volte alla sensibilizzazione e ad una maggiore conoscenza delle problematiche e dei bisogni infantili e pre adolescenziali;
- e) progettare e realizzare attività di formazione per soggetti adulti esterni ed interni all'associazione;
- f) realizzare progetti di formazione linguistica per adulti e minori stranieri, integrazione e inclusione delle realtà straniere all'interno del territorio in collaborazione con enti pubblici e privati e scuole.

L'associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. La qualifica di socio può essere assunta da qualsiasi persona fisica e ente del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne faccia richiesta diretta all'Associazione che condivida gli scopi e le finalità dell'associazione: entro il termine di 60 giorni l'Organo di amministrazione delibera o meno l'ammissione del richiedente. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

Ogni socio è titolare di un voto senza alcuna limitazione; i soci enti del terzo settore esercitano il diritto di voto mediante il legale rappresentante o altro soggetto designato. Tutti i soci, siano essi persone fisiche o in rappresentanza di persone giuridiche, sono eleggibili alle cariche sociali. L'associato non può contemporaneamente ricoprire più di una carica sociale all'interno dell'Associazione.

Il contributo associativo dei soci è costituito dalla quota di iscrizione annuale; l'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci morosi nel pagamento della quota associativa nei termini e nei modi previsti perdono la qualifica di socio.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, non sono cedibili, nè rivalutabili.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Tutti i soci hanno diritto di beneficiare e di partecipare alle attività dell'Associazione.
3. I soci eleggono l'Organo di amministrazione e gli altri eventuali organi associativi.
4. I soci hanno i diritti di informazione e controllo nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dall'eventuale regolamento.
5. I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione.
6. I soci hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
7. I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea;
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per morosità o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato sospeso o decaduto per morosità nel pagamento delle quote associative può, dietro pagamento dei contributi arretrati, essere riammesso all'Associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6
Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a- L'Assemblea dei Soci;
- b- L'organo di Amministrazione;
- c- l'Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente)
- d- Organo di controllo, se necessario in base a quanto stabilito dal Dlgs n.117/17
- e- Revisore, se necessario in base a quanto stabilito dal Dlgs n.117/17

Art. 7
L'Assemblea dei soci

L'assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera su ogni questione relativa alla vita, all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, rendiconto annuale e della relazione annuale del Presidente; può inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri dell'Organo di amministrazione o da almeno un decimo degli associati. Qualora il Presidente, nonostante le richieste motivate di cui sopra, non convochi l'Assemblea entro quindici giorni dalla data di tale richiesta, la convocazione dell'Assemblea è disposta dal Vice Presidente o da almeno un membro dell'Organo di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.

L'assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante comunicazione scritta, affissione presso le sedi operative dell'Associazione o tramite l'invio della convocazione ai soci per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione.

L'assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. Ad essa viene sottoposta la relazione dell'Organo di amministrazione sull'andamento economico e sul perseguimento delle finalità associative.

L'assemblea delibera inderogabilmente:

- a- il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- b- nomina e revoca i membri dell'Organo di amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e l'eventuale Organo di controllo e Revisore;
- c- gli indirizzi e i programmi dell'associazione;
- d- la quota annuale di adesione all'associazione su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- e- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- f- l'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g- lo scioglimento dell'associazione;
- h- tutti gli argomenti che siano posti all'ordine del giorno dall'Organo di amministrazione;

j- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
k- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
l- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
In ogni caso le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

Art 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. Il numero minimo e massimo dei componenti viene stabilito dall'assemblea all'inizio di ogni mandato. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea: le modalità di elezione vengono stabilite dall'Assemblea, la quale può decidere di proporre da una a cinque preferenze.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione. Alla carica di membro dell'Organo di amministrazione possono essere elette anche persone che non rivestono la qualifica di soci. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

L'Organo di amministrazione propone all'assemblea l'importo annuale delle quote associative.

L'Organo di amministrazione può attribuire deleghe ai propri membri o ai soci per specifici incarichi o progetti, può nominare un Segretario e/o un Tesoriere per il disbrigo degli affari correnti scelti fra i membri dell'Organo di amministrazione o fra i soci.

Ha facoltà di promuovere la costituzione di appositi comitati o gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative ed opere, determinandone le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento; decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione, stabilisce le attività da svolgere per soci e ai terzi.

Predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Inoltre sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissa le direttive per il concreto svolgimento dell'attività associativa;

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, e contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione oppure quando ne facciano richiesta motivata un terzo dei suoi membri.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente, o, in caso di suo impedimento, incompatibilità o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dall'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri dell'Organo di amministrazione decadono dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni, e, se sono anche soci, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa.

Art 9 Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti. Egli ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione e compie, nell'interesse della stessa, tutti gli atti che non siano dallo statuto demandati alla competenza dell'Organo di amministrazione o dell'assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e dell'Organo di amministrazione promuove coordina e dirige l'attività dell'associazione, esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea dei soci.

Esso sostituisce il Presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

Art. 10

Organo di controllo

L'assemblea con delibera ordinaria istituisce l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno due dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Art. 12

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative versate annualmente dai soci;
- b) dai contributi dei soci e da quelli eventualmente ricevuti da enti pubblici o privati nonché sovvenzioni o finanziamenti;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- e) ogni altro provento e entrata compatibile con le finalità statutarie.
- f) proventi da attività di raccolta fondi.

Nessuna spesa può essere disposta senza la relativa copertura finanziaria.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi.

I proventi attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Art.13 **Divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14 **Bilancio d'esercizio**

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale anche sotto forma di rendiconto per cassa, se consentito dai limiti dimensionali con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono elaborati dall'Organo di amministrazione ed eventualmente esaminati dal Revisore se nominato, che ne riferisce all'assemblea.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico del terzo settore.

Art.15 **Informativa sociale**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati oppure deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale a seconda del raggiungimento o meno delle soglie previste dal Codice del terzo settore.

Art.16 **Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione o richiederne copia anche delle

deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a consegnarle entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad uno o più enti del Terzo settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Organismo.

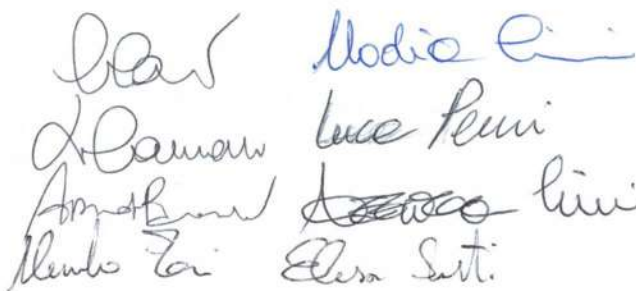
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Scandicci, 16 novembre 2022.


The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the association's governing body who approved the document.

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
TERZO SETTORE	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI APS

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
15/12/2022	3	7589

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti